

Legge 29/12/2022, n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 - Comma 498.

In vigore dal 1 gennaio 2023

498. Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del [comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 maggio 2020, n. 31](#), è sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'[articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'[articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 1 - Comma 499.

In vigore dal 1 gennaio 2023

499. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), disposti ai sensi della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

Art. 1 - Comma 500.

In vigore dal 1 gennaio 2023

500. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 maggio 2020, n. 31](#), come modificato dal comma 498 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 502.

In vigore dal 1 gennaio 2023

502. All'[articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#), le parole: « Al fine di consentire lo svolgimento,

per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».